



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT_Div06
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0158044 - 03/06/2016 - USCITA

**CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI**

(trasmessa a mezzo pec)

e, per conoscenza: **UNIONCAMERE**
(unioncamere@cert.legalmail.it)

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
(tagliacarne@legalmail.it)

LETTERA CIRCOLARE

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA**
Settore imposte indirette
Ufficio registro e altri tributi indiretti
(rif. vs. nota prot. n. 73350/15.05.16)
(agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

Oggetto: Imposta di bollo di cui al D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato A, art. 1, comma 1-ter, lett. c) – Consulenza giuridica esterna n. 954-16/2015.

E' pervenuta nei mesi scorsi una segnalazione documentata da parte di un notaio, che lamenta difformità di trattamento nella gestione dell'addebito dell'imposta di bollo per l'iscrizione nel registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis c.c., da parte di due diverse camere di commercio.

Il problema si è manifestato in occasione di invio di pratica telematica predisposta dal notaio per deposito di atto costitutivo di una nuova srl semplificata unipersonale (art. 2463-bis c.c.), con contestuale iscrizione al registro imprese (ex artt. 2329-2330 c.c.) e comunicazione relativa al socio unico (art. 2470 c.c.), per la quale in un caso è stato prelevato dal conto prepagato l'importo dell'imposta di bollo previsto per le società ammontante a 65 euro, prelievo non effettuato per analoga pratica di



deposito/iscrizione dei medesimi atti/comunicazioni inviata però ad altra camera di commercio.

La possibilità che potesse sussistere un'incertezza interpretativa piuttosto diffusa della norma da parte dei diversi Uffici del registro è stata avvalorata dalle notizie fornite direttamente da una delle predette camere di commercio. Considerata l'evidente possibile disparità di trattamento tributario del contribuente nell'ambito delle procedure di iscrizione al registro imprese, si è ritenuto opportuno, rivolgere una richiesta di parere all'Agenzia delle entrate, presentata nella forma di una "consulenza giuridica esterna".

Si allega alla presente, pertanto, il parere reso dalla Direzione centrale normativa - Settore imposte indirette, trasmesso con nota prot. n. 73350 del 15 maggio scorso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Roma, 16 - 5 - 2016

MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO (MSE)
C/O MISE DIREZIONE
GENERALE PER IL MERCATO
DIVISIONE VI
VIA SALLUSTIANA 53
00187 ROMA (RM)

Prot. 73350

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-16/2015*
Ente pubblico MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (MSE)
Codice Fiscale 80230390587
Istanza presentata il 09/06/2015

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero dello sviluppo economico, al quale sono affidate le funzioni di vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché sulla tenuta del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del c.c., rappresenta di aver ricevuto una segnalazione, da parte di un notaio, nella quale veniva lamentata una difformità di trattamento nell'applicazione dell'imposta di bollo da parte di due camere di commercio.

La difformità si è evidenziata in occasione dell'invio di una pratica telematica

predisposta da un notaio per il deposito di un atto costitutivo di una SRL semplificata unipersonale (art. 2463-bis c.c.), con contestuale iscrizione al registro delle imprese (artt. 2329-2330 c.c.), e comunicazione relativa al socio unico (art. 2470 c.c.). In relazione a tale deposito da una Camera di Commercio è stato prelevato l'importo a titolo di imposta di bollo previsto per le società di capitali pari ad euro 65,00 mentre, per analoga pratica di deposito/iscrizione dei medesimi atti/comunicazioni inviata ad altra camera di commercio, non è stato richiesto alcun pagamento a titolo di imposta di bollo.

Il Ministero istante fa presente che la disciplina della SRL semplificata è contenuta nel DL 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Per tale tipo di società, il legislatore ha previsto, tra l'altro, un regime agevolato dei costi da sostenere per l'avvio dell'attività d'impresa.

Infatti, l'art. 3, comma 3, del DL n. 1 del 2012 prevede che "L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".

Tanto premesso, il Ministero istante chiede se per il deposito di un atto costitutivo di neo costituita SRL semplificata unipersonale e iscrizione della stessa nel registro delle imprese, sia dovuta l'imposta di bollo in relazione alla contestuale comunicazione al registro delle imprese dei dati relativi al socio unico.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che gli atti costitutivi di società, che non prevedono il conferimento di diritti reali di godimento su immobili, trovano la loro disciplina, ai fini dell'imposta di bollo, nell'art. 1, comma 1-bis.1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

In particolare, ai fini in esame, rileva la previsione dettata dal n. 1) del citato articolo, che stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura di euro 156, *"per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese"*.

Il comma 1-ter, lettera c) dell'articolo 1 della tariffa citata prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 65,00 per le *"Domande, denunce ed altri atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto (...) se presentate da società di capitali"*.

Il trattamento tributario sopra delineato subisce una deroga in presenza di espresse esenzioni contenute nella tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, recante l'indicazione degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ovvero per esenzioni previste in altre disposizioni di legge.

Nel caso in esame, assume rilievo la previsione dettata dall'art. 3 del DL n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che, inserendo l'articolo 2463-bis nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, ha introdotto nel nostro ordinamento la *"società a responsabilità limitata semplificata"*.

In particolare, la citata disposizione stabilisce, al comma 3, che *"L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di*

segreteria e non sono dovuti onorari notarili".

Si rammenta che la SRL semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale qualora nasca unipersonale.

L'obbligo di depositare, per l'iscrizione nel registro delle imprese, la dichiarazione relativa all'unico socio è previsto dall'art. 2470 del codice civile (Efficacia e pubblicità) che, al comma 4, dispone che *"Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio".*

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2-ter, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi) i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità attinenti alle domande, alle denunce e agli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese, *"...possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue la formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".*

L'obbligo di depositare presso il registro delle imprese la dichiarazione relativa all'unico socio, previsto dall'art. 2470 del c.c., può essere assolto, dunque, oltre che dagli amministratori, anche dai pubblici ufficiali che hanno rogato o autenticato l'atto costitutivo della srl semplificata.

Fatta tale premessa, nell'ipotesi in cui, come rappresentato dal Ministero istante, con la medesima istanza il notaio provveda al deposito contestuale dell'atto costitutivo della SRL semplificata e della dichiarazione relativa all'unico socio trova applicazione, a parere della scrivente, il trattamento di favore previsto dall'art. 3, comma 3, del DL n. 1 del 2012, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per l'atto costitutivo e per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il trattamento agevolativo previsto dal citato art. 3, comma 3, del DL n. 1 del 2012 per l'iscrizione nel registro delle imprese deve, infatti, ricomprendere, l'intera procedura con la quale la società acquista personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2331 del c.c. e, dunque anche la dichiarazione relativa ai dati del socio unico con la quale tale procedura si perfeziona.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodero

(firmato digitalmente)